



# Comune della Città di Chiusi

## *Provincia di Siena*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 32 del 29/06/2021

**Oggetto:** Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe TARI per l'anno 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **21:30** nella Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	BETTOLLINI JURI	Si	
Consigliere Comunale	LANARI CHIARA	Si	
Consigliere Comunale	COTTINI MARIO	Si	
Consigliere Comunale	MICHELETTI ANDREA	Si	
Consigliere Comunale	MASCI DANIELA	Si	
Consigliere Comunale	VANNUCCINI MARCO	Si	
Consigliere Comunale	MARCHINI SARA	Si	
Consigliere Comunale	AGOSTINELLI SIMONE	Si	
Consigliere Comunale	ANNULLI GIANLUCA		Si
Consigliere Comunale	CIPPITELLI BRUNA		Si
Consigliere Comunale	MARTINOZZI BONELLA		Si
Consigliere Comunale	SCARAMELLI LUCA	Si	
Consigliere Comunale	LOTTARINI DARIA	Si	

Presenti: **10**

Assenti: **3**

Presiede l'adunanza il **Sig. Juri Bettollini** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Vicesegretario Comunale **Dott. Leonardo Mazzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è inibita all'accesso del pubblico in conformità alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria da Covid-19. La pubblicità della seduta è stata garantita attraverso la diretta streaming sui canali social ed istituzionali del Comune.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 738, che a decorrere dall'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fatta eccezione per le disposizioni sulla TARI e prevede una nuova disciplina dell'IMU;

Richiamato in particolare l'art. 1 della L. 147/2013 nella parte che disciplina ed istituisce la tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Richiamato il Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/4/2014, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il comma 651, art. 1, della L. 147/13, in base al quale, nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158;

Richiamato il comma 654, art. 1, della L. 147/13, in base al quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricompresi anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683, art. 1, della L. 147/13, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti;

Dato atto che il DPR 27/4/1999, n. 158 fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Considerato che:

- l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka;
- la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che:

- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Richiamato il comma 652, art. 1, della L. 147/13, come novellato da ultimo dal decreto legge 26/10/2019, n. 124, art. 57 bis, comma 1, lettera a), convertito dalla Legge 27/12/2019 n. 157, in base al quale, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto inoltre che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il nostro comune le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera N. 443/2019 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrato dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, "ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del 30/06/2021 di presa atto del "Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2021 ai fini della TARI 2021;

Considerato che:

- il Piano Economico Finanziario dell'anno 2021 rappresenta un costo complessivo di gestione del servizio pari ad euro 2.010.433,00, di cui i Costi Variabili ammontano ad euro 788.276,00 e i costi fissi ammontano ad euro 1.222.157,00;
- da tale importo, per la determinazione della tariffa a carico dell'utenza, devono essere sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina dell'ARERA n. 2/DRIF/2020, dell'importo complessivo di euro 44.464,00;
- tale importo è stato detratto proporzionalmente nella parte variabile e nella parte fissa dei costi;
- l'ammontare complessivo del PEF su cui sono state determinate le tariffe è pari ad euro 1.965.969,00, di cui euro 770.842,00 di costi variabili e euro 1.195.127,00 di costi fissi;

Considerato che ai fini della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno confermare la ripartizione in eguale misura dei costi fissi tra utenze domestiche e utenze non domestiche e di confermare la ripartizione dei costi variabili nella misura del 52% alle utenze domestiche e nella misura del 48% alle utenze non domestiche:

	Costi Fissi	Costi Variabili
Utenze domestiche	50%	52%
Utenze non domestiche	50%	48%

Visto l'allegato B al Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2014 e successive modificazioni ed integrazione, concernente le categorie delle utenze non domestiche;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende confermare l'applicazione dello strumento transitorio previsto dal richiamato comma 652, art. 1, della L. 147/13, tendente ad evitare gli eccessivi aumenti che l'applicazione dei coefficienti di cui al DPR 158/99 determinano su alcune categorie economiche, applicando una riduzione del 30% ai coefficienti minimi di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR 158/99, sulle categorie 22, 23, 24, 27 e 29 di cui all'allegato B del Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Predisposta l'allegata tabella (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base del piano economico finanziario, con la quale si confermano i valori dei coefficienti Ka e Kb rispettivamente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa e della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (tabella 1a e tabella 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99), e dei valori Kc e Kd per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile alle utenze non domestiche (tabella 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999), adottati nell'anno 2019, confermando il criterio della modulazione in aumento o in diminuzione di tali coefficienti al fine di attenuare gli scostamenti rispetto alle tariffe applicate con la Tarsu e con l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 652, art. 1, della L. 147/13 indicate al punto precedente, i quali, applicati alla banca dati delle utenze attualmente disponibili, determinano le tariffe, espresse in euro;

Considerato che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti e per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021 continua a risentire profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le successive delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, con le quali lo stato di emergenza è stato progressivamente prorogato fino al 31 luglio 2021;

Considerato che a seguito dello stato epidemiologico del paese, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da virus SARS-cov-2, sono stati adottati provvedimenti di urgenza di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»".

Considerato che:

- con l'adozione del DPCM 3 novembre 2020 sono state individuate tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure restrittive modulari, le così dette zone rosse, arancioni e gialle;
- L'ingresso di una regione o anche parte del territorio regionale nella cosiddetta zona gialla comporta, tra l'altro:
  - la sospensione delle attività nelle palestre, dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  - La sospensione delle attività di sale giochi, sale teatrali, sale cinematografiche, sale da ballo e discoteche;
  - La sospensione dei convegni, congressi ed altri eventi;
  - La sospensione delle mostre e dei musei;
  - La chiusura nei giorni festivi e prefestivi degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti di vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  - Le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00;

- L'ingresso di una regione o anche parte del territorio regionale nella cosiddetta zona arancione comporta, tra l'altro, un aumento delle restrizioni, come:
  - il divieto di spostamento tra comuni;
  - la sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22:00 la ristorazione da asporto;
- L'ingresso di una regione o anche parte del territorio regionale nella cosiddetta zona rossa comporta, tra l'altro, un ulteriore aumento delle restrizioni, come:
  - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari o di prima necessità;
  - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»", che ripropone l'impostazione del precedente DPCM;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»" che ripropone l'impostazione del precedente DPCM;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Considerato che con il DPCM 2 marzo 2021 si prevede, tra l'altro, la chiusura nelle zone rosse dei servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici;

Visto il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", in base al quale per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021 si applicano le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021 e per il medesimo periodo nelle regioni e province autonome collocate in zona gialla si applicano le disposizioni previste per la zona arancione;

Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", in base al quale, per il periodo dal 1 maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021, e si provvede al ripristino delle zone gialle;

Considerato che in base al Decreto Legge 52/2021, sono state apportate delle modificazioni alle restrizioni, ed in particolare:

- In zona gialla:

- dal 26 aprile 2021 è consentita l'attività di ristorazione esclusivamente all'aperto;
- dal primo di giugno 2021 le attività di ristorazione sono consentite anche al chiuso;

Visto il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65, "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale sono apportate ulteriori modificazioni alle restrizioni, prevedendo in zona gialla:

- l'estensione dell'attività di ristorazione al chiuso progressivamente fino alle 23:00, dal 1 giugno al 6 giugno 2021; fino alle 24:00 dal 7 giugno al 20 giugno 2021; senza limitazione di orario dal 21 giugno 2021;
- dal 22 maggio 2021 le attività commerciali all'interno dei centri commerciali possono svolgere l'attività anche nei giorni festivi e prefestivi;
- dal 24 maggio 2021 ripresa delle attività nelle palestre;
- dal primo luglio 2021 ripresa delle attività nelle sale giochi;
- dal 1° luglio 2021 ripresa delle attività dei centri culturali, sociali e ricreativi;

Richiamate le Ordinanze del Ministero della Salute:

- 13 novembre 2020 che istituisce la zona rossa in Toscana;
- 27 novembre 2020 che rinnova la zona rossa in Toscana;
- 5 dicembre 2020 che istituisce la zona arancione in Toscana;
- 12 febbraio 2021 che istituisce la zona arancione in Toscana;
- 27 febbraio 2021 che conferma per ulteriori 15 giorni la zona arancione in Toscana;
- 26 marzo 2021 che istituisce la zona rossa in Toscana;
- 2 aprile 2021 che rinnova la zona rossa in Toscana;
- 9 aprile 2021 che istituisce la zona arancione in Toscana;
- 23 aprile 2021 che istituisce la zona Gialla in Toscana;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 4 del 5 febbraio 2021, con la quale è istituita nel Comune di Chiusi la zona rossa per la durata di sette giorni;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 7 del 26/02/2021, con la quale sono adottate per i comuni della provincia di Siena, a decorrere dal 27 febbraio 2021 e per la durata di nove giorni fino a domenica 7 marzo compresa, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste per la zona rossa;

Considerata la grave situazione emergenziale che si è creata con il diffondersi del COVID-19, che ha imposto, per il suo contenimento, misure restrittive che, inevitabilmente, hanno causato crescenti difficoltà economiche, anche di liquidità, tra i cittadini, imponendo l'adozione di misure atte a sostenere le attività economiche;

Richiamato il comma 660, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo il quale "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune".

Evidenziato che IFEL - Fondazione ANCI, in data 24 aprile 2020, ha emanato una nota di chiarimento, in relazione ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi adottati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Considerato che nei chiarimenti forniti da IFEL nella nota citata nota, ricordava ai Comuni:

- la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “*ulteriori riduzioni ed esenzioni*” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate al comma 659), un’ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che devono ovviamente sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. “Riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- che le eventuali riduzioni deliberate non possono essere inquadrate “tra le riduzioni tipiche, in quanto - se è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie - è altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in misura limitata sull’ammontare complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili. Trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata e caratterizzata da discontinuità all’interno dei territori comunali, non ha influito in maniera significativa sull’ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull’intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie. Pertanto, qualora si volesse riconoscere il carattere di agevolazione “tipica” all’ipotesi di riduzione, ad esempio, della parte variabile della tariffa sui rifiuti delle utenze non domestiche (in quanto correlata ad un minor servizio fruito dai beneficiari) commisurata ai mesi di chiusura, la relativa copertura all’interno dell’articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi comprese le utenze domestiche, parte delle quali si trova in sofferenza economica sempre a causa dell’emergenza epidemiologica”;
- “Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe che dovrà essere approvata entro i termini stabiliti dalla legge;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. del con la quale si è provveduto, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, ad aggiungere all'art. 27 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), il comma 6, prevedendo l'agevolazione per l'anno 2021 per alcune utenze non domestiche: *“Per il solo anno 2021, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 35 % del tributo (parte variabile e fissa) per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3-4-6A-9-10-11-12-14-18-19-20-21-25-28. Per la categoria 27 l'agevolazione è riconosciuta a fiori e piante e pizzerie. Per la categoria 3 e 11 l'agevolazione spetta solo se le autorimesse e/o i magazzini e/o gli uffici/agenzie sono collegati ad un'attività principale ricompresa in una categoria già inclusa nell'agevolazione. In categoria 11 l'agevolazione è riconosciuta alle agenzie di viaggio. Per i parrucchieri e barbieri l'agevolazione è pari al 20% del tributo (parte fissa e parte variabile). Sono escluse dall'agevolazione le lavanderie. Sono altresì escluse dall'agevolazione le posizioni di cui all'art. 19, comma 4. L'agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa. La copertura finanziaria è assicurata attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. L'agevolazione è riconosciuta con la deliberazione di approvazione delle tariffe per l'anno 2021. Non si applica la limitazione di cui al comma 4.”*

Ritenuto dover provvedere alla adozione dell’agevolazione una-tantum per l’anno 2021 prevista dal Regolamento per l’Istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) richiamato, per le attività economiche che a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 sono state obbligate alla sospensione dell’attività o per le quali la limitazione della circolazione delle persone, conseguente alla adozione delle misure di distanziamento sociale, ha comunque determinato una riduzione della domanda e una conseguente situazione di difficoltà economica;

Visto l’art. 6 del decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale stabilisce “1. *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.* 2. *Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto*

*con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. del con la quale si è provveduto, ai sensi del comma 660 dell'art. 1, L. 147/2013, ad aggiungere all'art. 27 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), il comma 7, prevedendo per l'anno 2021 un'agevolazione per le utenze domestiche: *“Per il solo anno 2021, in considerazione del perdurare dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle famiglie, è stabilita per le utenze domestiche una riduzione del tributo (parte variabile e fissa) pari al 2,5%”;*

Richiamato l'art. 53 del decreto legge n. 73/2021, che prevede:

*“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze....”*

Considerato che in base all'interpretazione IFEL è possibile utilizzare il fondo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione TARI riconducibile alle utenze non domestiche (art. 6) e quella del contributo di cui all'art. 53, assegnata a ciascun ente e che pertanto stante la scadenza improrogabile del 30 di giugno per l'approvazione del PEF 2021 e delle conseguenti tariffe TARI, al fine della determinazione delle suddette somme si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Chiusi:

- la somma di euro 133.237,00 per quanto riguarda l'art. 6 (da utilizzare a riduzione della TARI utenze non domestiche);
- la somma di euro 34.804,00 per quanto riguarda l'art. 53 (da poter utilizzare per riduzione della TARI utenze domestiche).

Verificato che le predette agevolazione comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in € 146.545,00 per l'agevolazione delle utenze non domestiche e in euro -25.265,00 per l'agevolazione delle utenze domestiche;

Considerato che la restante somma delle agevolazioni per le utenze non domestiche è coperta per l'importo di euro 13.308,00 con l'avanzo vincolato da “Fondone” per destinazione TARI;



Considerato che a seguito dei nuovi termini per l'approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe è opportuno stabilire delle nuove scadenze per il pagamento del tributo, fissando le seguenti date: prima rata o unico pagamento entro il 30/09/2021; seconda rata 31/10/2021; terza rata 15/12/2021;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dalla legge 448/2001, art. 27, comma 8, che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno efficacia fin dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in base al quale "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile."

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Visto l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale, "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, verbalizzati come da allegato;

Con voti favorevoli n° 8 e contrari n° 2 (Lottarini e Scaramelli) resi nelle forme legali dai n° 10 Consiglieri presenti e votanti:

## DELIBERA

Di confermare la ripartizione in eguale misura dei costi fissi tra utenze domestiche e utenze non domestiche e di confermare la ripartizione dei costi variabili nella misura del 52% alle utenze domestiche e nella misura del 48% alle utenze non domestiche:

	Costi Fissi	Costi Variabili
Utenze domestiche	50%	52%
Utenze non domestiche	50%	48%

Di approvare l'allegata tabella (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposta sulla base del piano economico finanziario come richiamato in premessa, con la quale si confermano i valori dei coefficienti Ka e Kb rispettivamente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa e della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (tabella 1 a e tabella 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99), e dei valori Kc e Kd per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile alle utenze non domestiche (tabella 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999), adottati nell'anno 2019, confermando il criterio della modulazione in aumento o in diminuzione di tali coefficienti al fine di attenuare gli scostamenti rispetto alle tariffe applicate con la Tarsu e con l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 652, art. 1, della L. 147/13 indicate al punto precedente, i quali, applicati alla banca dati delle utenze attualmente disponibili, determinano le tariffe, espresse in euro;

Di applicare per l'anno 2021, in attuazione del comma 6 dell'art. 27 del Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), una riduzione pari al 35 % del tributo (parte variabile e fissa) per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3-4-6A-9-10-11-12-14-18-19-20-21-25-28. Per la categoria 27 l'agevolazione è riconosciuta a fiori e piante e pizzerie. Per la categoria 3 e 11 l'agevolazione spetta solo se le autorimesse e/o i magazzini e/o gli uffici/agenzie sono collegati ad un'attività principale ricompresa in una categoria già inclusa nell'agevolazione. In categoria 11 l'agevolazione è riconosciuta alle agenzie di viaggio. Per i parrucchieri e barbieri l'agevolazione è pari al 20% del tributo (parte fissa e parte variabile). Sono escluse dall'agevolazione le lavanderie. Sono altresì escluse dall'agevolazione le posizioni di cui all'art. 19, comma 4 del Regolamento;

Di applicare per l'anno 2021, in attuazione del comma 7 dell'art. 27 del Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), una riduzione pari al 2,5 % del tributo (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche;

Di dare atto che le predette agevolazione comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in € 146.545,00 per l'agevolazione delle utenze non domestiche e in euro 25.265,00 per l'agevolazione delle utenze domestiche;

Di dare atto che le agevolazione trovano copertura nei fondi stanziati con il decreto legge 73/2021 che stimano per il Comune di Chiusi:

- la somma di euro 133.237,00 per quanto riguarda l'art. 6 (da utilizzare a riduzione della TARI utenze non domestiche);
- la somma di euro 34.804,00 per quanto riguarda l'art. 53 (da poter utilizzare per la riduzione della TARI utenze domestiche).

Di dare atto che la restante somma delle agevolazioni per le utenze non domestiche è coperta per l'importo di euro 13.308,00 con l'avanzo vincolato da "Fondone" per destinazione TARI;

Di stabilire le scadenze per il pagamento del tributo, fissando le seguenti date: prima rata o unico pagamento entro il 30/09/2021; seconda rata 31/10/2021; terza rata 15/12/2021;

Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente il Consiglio, con voti favorevoli n° 8 e contrari n° 2 (Lottarini e Scaramelli) resi nelle forme legali dai n° 10 Consiglieri presenti e votanti:

#### DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.-

**Oggetto:** Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe TARI per l'anno 2021

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. 15 del 22/06/2021.

Chiusi, 24/06/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
SOCCIARELLI MARCO

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. 15 del 22/06/2021.

Chiusi, 24/06/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Caserta Francesca

L'originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del vigente D.Lgs. n. 82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.**

<b>Presidente del Consiglio Comunale</b> Sig. Juri Bettollini	<b>Vicesegretario Comunale</b> Dott. Leonardo Mazzini
--	--

\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **29/06/2021** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Chiusi,**

**Vicesegretario Comunale**  
Dott. Leonardo Mazzini



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

Allegato A)

## Tassa sui rifiuti (TARI) – Tariffe 2021

UTENZE DOMESTICHE				
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie	Kb Coefficiente proporzional e di produttività	Tariffa FISSA unitaria € al Mq.	Tariffa VARIABILE unitaria € a utenza
Nucleo da 1 componente	0,86	0,80	<b>1,079521</b>	<b>55,121194</b>
Nucleo da 2 componenti	0,94	1,60	<b>1,179942</b>	<b>110,242388</b>
Nucleo da 3 componenti	1,02	2,00	<b>1,280363</b>	<b>137,802985</b>
Nucleo da 4 componenti	1,10	2,20	<b>1,380783</b>	<b>151,583284</b>
Nucleo da 5 componenti	1,17	2,90	<b>1,468651</b>	<b>199,814329</b>
Nucleo da 6 o più componenti	1,23	3,40	<b>1,543967</b>	<b>234,265076</b>
Garage, cantina, box (annessi di domestiche 1 componente)	0,86	0	<b>1,079521</b>	0
Garage, cantina, box (annessi di domestiche 2 componente)	0,94	0	<b>1,179942</b>	0
Garage, cantina, box (annessi di domestiche 3 componente)	1,02	0	<b>1,280363</b>	0
Garage, cantina, box (annessi di domestiche 4 componente)	1,10	0	<b>1,380783</b>	0
Garage, cantina, box (annessi di domestiche 5 componente)	1,17	0	<b>1,468651</b>	0
Garage, cantina, box (annessi di domestiche 6 componente)	1,23	0	<b>1,543967</b>	0

UTENZE NON DOMESTICHE				
Categorie	Kc Coefficient e potenziale di produzione	Kd Coefficient e potenziale di produzione	Tariffa FISSA unitaria € a mq.	Tariffa VARIABILE unitaria € a mq.
1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,61	5,65	<b>2,299710</b>	<b>1,458495</b>
2. Cinematografi, teatri	0,46	4,25	<b>1,734208</b>	<b>1,097098</b>
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,52	4,8	<b>1,960409</b>	<b>1,239076</b>
3A Aree esterne operative (escluse le attività somministrazione alimenti e bevande per cui viene fatto riferimento alla categoria dell'attività principale esercitata)	0,52	4,8	<b>1,960409</b>	<b>1,239076</b>
4. Distributori carburante	0,81	7,45	<b>3,053714</b>	<b>1,923149</b>
4A Campeggi e impianti sportivi	0,74	6,78	<b>2,789813</b>	<b>1,750194</b>
5. Stabilimenti balneari	0,56	5,15	<b>2,111209</b>	<b>1,328130</b>
6. Autosaloni, esposizioni	0,56	5,12	<b>2,111209</b>	<b>1,321681</b>
6A Ingrossi Alimentari	0,56	5,12	<b>2,111209</b>	<b>1,321681</b>





# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

6B Ingrossi Non Alimentari	0,56	5,12	<b>2,111209</b>	<b>1,321681</b>
7. Alberghi con ristorante	1,08	9,95	<b>4,071619</b>	<b>2,568501</b>
7A Agriturismi con ristorante	1,08	9,95	<b>4,071619</b>	<b>2,568501</b>
8. Alberghi senza ristorante	0,85	9,39	<b>3,204515</b>	<b>2,423942</b>
8A Case vacanze, affitta camere e agriturismi senza ristorante	0,85	9,39	<b>3,204515</b>	<b>2,423942</b>
8B Agriturismi senza ristorante	0,85	9,39	<b>3,204515</b>	<b>2,423942</b>
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,47	13,55	<b>5,541926</b>	<b>3,497808</b>
10. Ospedali	1,7	15,67	<b>6,409030</b>	<b>4,045066</b>
11. Agenzie, uffici	1,47	13,55	<b>5,541926</b>	<b>3,497808</b>
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86	7,89	<b>3,242215</b>	<b>2,036731</b>
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,92	8,45	<b>3,468416</b>	<b>2,181290</b>
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,44	13,21	<b>5,428825</b>	<b>3,410040</b>
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,86	7,9	<b>3,242215</b>	<b>2,039312</b>
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,34	12,27	<b>5,032970</b>	<b>3,166100</b>
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	0,98	9	<b>3,694617</b>	<b>2,323267</b>
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,74	6,8	<b>2,789813</b>	<b>1,755357</b>
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,07	9,8	<b>4,015068</b>	<b>2,529780</b>
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	5,57	<b>1,206405</b>	<b>1,436553</b>
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	6,05	<b>1,621107</b>	<b>1,561752</b>
21A Aziende vinicole, vitivinicole e di trasformazione agro-alimentare	0,88	8,1	<b>3,317615</b>	<b>2,090940</b>
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	2,275	20,951	<b>8,602237</b>	<b>5,423022</b>
23. Birrerie, hamburgerie, mense, Kebab	1,869	17,22	<b>6,978302</b>	<b>4,459899</b>
24. Bar, caffè, pasticceria	1,715	15,785	<b>6,483506</b>	<b>4,074417</b>
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,92	17,64	<b>7,219583</b>	<b>4,552313</b>
26. Plurilicenze alimentari e miste	1,92	17,6	<b>7,219583</b>	<b>4,543278</b>
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	2,961	27,23	<b>11,146057</b>	<b>7,018694</b>
28. Ipermercati di generi misti	1,98	18,2	<b>7,464640</b>	<b>4,698160</b>
29. Banchi di mercato generi alimentari	2,436	22,4	<b>9,011850</b>	<b>5,770420</b>
30. Discoteche, night club	1,83	16,83	<b>6,899132</b>	<b>4,344510</b>

